

# RIVISTA DI DIRITTO CIVILE

FONDATA E RETTA DA

WALTER BIGIAVI E ALBERTO TRABUCCHI  
(1955-1968) (1968-1998)

COMITATO DI DIREZIONE

C. MASSIMO BIANCA FRANCESCO D. BUSNELLI  
GIORGIO CIAN ANGELO FALZEA GIOVANNI GABRIELLI  
ANTONIO GAMBARO NATALINO IRTI GIUSEPPE B. PORTALE  
ANDREA PROTO PISANI PIETRO RESCIGNO RODOLFO SACCO  
VINCENZO SCALISI PIERO SCHLESINGER  
PAOLO SPADA VINCENZO VARANO

*E*

GUIDO CALABRESI ERIK JAYME DENIS MAZEAUD  
ÁNGEL ROJO FERNÁNDEZ-RIO



CEDAM

CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
P A D O V A

GEO MAGRI  
Dottore di ricerca

## BENI CULTURALI E ACQUISTO A *NON DOMINO*

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Beni mobili e beni culturali. — 2.1. L'art. 64 *bis* del Codice Urbani. — 2.2. La *lex rei sitae* e l'art. 1153 c.c. — 3. La buona fede. — 4. Il titolo idoneo. — 5. Il trasferimento del possesso. — 6. Conclusioni.

1. — Con il presente articolo ci proponiamo di analizzare la discussa <sup>(1)</sup> applicabilità ai beni culturali della disciplina a tutela degli acquisti *a non domino*. L'ampia portata della regola contenuta nell'art. 1153 c.c., in forza della quale l'acquirente in buona fede diviene proprietario del bene, anche se chi l'ha venduto è non *dominus* e anche nel caso in cui il bene sia stato rubato <sup>(2)</sup>, suscita perplessità in ambito europeo, ove l'acquisto *a non domino*, se trova tutela, la trova limitatamente ai beni che non siano di provenienza furtiva <sup>(3)</sup>.

Con riferimento al campo dei beni culturali, le perplessità nei confronti di una simile disciplina si fanno ancora maggiori <sup>(4)</sup>. La delicatezza del tema

---

<sup>(1)</sup> CONTRA COMPORTI, *Per una diversa lettura dell'art. 1153 cod. civ. a tutela dei beni culturali*, in *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Milano 1995, pp. 395 ss., a favore SACCO-CATERINA, *Il possesso*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano 2000, in specie p. 482. In senso problematico rispetto al tema GROVER, *The need for civil-law nations to adopt discovery rules in art replevin actions: a comparative study*, in *70 Tex. Law. Rev.* (1992), p. 1431 ss.

<sup>(2)</sup> Non era così per il codice del 1865 il quale, all'art. 707, riproducendo sostanzialmente la disposizione contenuta nel *Code Napoléon*, limitava ai soli casi di perdita volontaria del possesso l'operare della regola a tutela dell'acquirente in buona fede. Cfr. MENGONI, *Gli acquisti a non domino*, ristampa della 3<sup>a</sup> ed., Milano 1994, p. 77.

<sup>(3)</sup> Cfr. art. 2279 *Code Civile* per il quale, se è vero che « En fait de meubles, la possession vaut titre », è altresì pacifico (comma 2<sup>o</sup>), che « Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». Nello stesso senso il § 935 BGB « Der Erwerb des Eigentums auf Grund der §§ 932 bis 934 tritt nicht ein, wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen war. Das Gleiche gilt, falls der Eigentümer nur mittelbarer Besitzer war, dann, wenn die Sache dem Besitzer abhanden gekommen war ». Il comma 2<sup>o</sup> del paragrafo, tuttavia, contiene un'eccezione in forza della quale « diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Geld oder Inhaberpapiere sowie auf Sachen, die im Wege öffentlicher Versteigerung veräußert werden ». Sul tema cfr. FERRERI, *Sulla perseguibilità dei beni mobili. Tentativi di riforma*, in questa *Rivista*, 1987, p. 349 ss.

<sup>(4)</sup> SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 479. DE ANGELI, *Sull'opponibilità al terzo in buona fede della nullità dell'alienazione di bene artistico*, nota a Cass. 7 aprile 1992, n. 4260, in *G. it.*, 1994, I, c. 1241 ss., così conchiude: « è necessario sottolineare come la regola "possesso va-

è confermata dal fatto che l'applicabilità della norma non è riconosciuta in modo pacifico <sup>(5)</sup>. È noto come relativamente a tali beni siano state adottate convenzioni internazionali volte a consentire il loro ritorno allo Stato d'origine <sup>(6)</sup>. Tali disposizioni escludono che l'acquirente *a non domino* possa far salvo l'acquisto, ma gli riconoscono, sempre che al momento dell'acquisto abbia adottato un adeguato grado di diligenza, il diritto a essere equamente indennizzato.

Anche le norme del diritto italiano in materia di beni culturali non sono volte ad agevolare la circolazione <sup>(7)</sup>. Al contrario, è stato giustamente rilevato che, da tali norme, può dedursi, abbastanza chiaramente, l'inesistenza di un'attitudine « naturale » dei beni culturali alla circolazione <sup>(8)</sup>. Ciò non può

---

le titolo" necessari di opportuni adattamenti nel momento in cui il riconoscimento della proprietà dell'acquirente a non domino entra in conflitto ... con l'interesse dello Stato all'acquisto del bene ». Anche la sentenza commentata sottolinea come l'interesse del privato alla certezza del commercio mobiliare, debba cedere rispetto al superiore interesse dello Stato. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 1153 c.c. in quanto era vietata la consegna dei beni oggetto della compravendita.

Nel senso che per i beni culturali le norme in materia di trasferimento della proprietà debbano essere interpretate in senso molto più rigoroso che per gli altri beni, cfr. von BAR e CLIVE, *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference*, vol. 5, München 2009, p. 4837. Essi rilevano, infatti, che « "cultural objects" as defined by this Article (by reference to art. 1(1) Council Directive 93/7/EEC) are considered... to be a special category of goods where ownership is worthy of a stronger protection as compared to "ordinary goods"... ».

<sup>(5)</sup> In dottrina si è osservato come la giurisprudenza, pur ostile ad applicare l'art. 1153 c.c. ai beni appartenenti allo Stato italiano, ostenti uno spirito decisamente più liberale quando si tratta di applicare l'art. 1153 ai beni di interesse artistico e storico appartenenti ad uno Stato straniero, cfr. SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 489.

Favorevoli all'applicabilità, ai beni culturali, della disciplina contenuta nell'art. 1153 si dichiarano, seppure in modo critico e problematico, SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 482, secondo i quali, nonostante l'intervento delle Convenzioni internazionali e del diritto comunitario imponga una riflessione sul tema, « la regola generale italiana è tuttora quella per cui acquista bene chi acquista dal ladro, e ciò vale anche se il bene è culturale ». In senso contrario all'applicabilità è, invece, COMPORI, *op. cit.*, p. 395 ss., il quale propone di sottrarre integralmente la categoria dall'ambito operativo della norma ed osserva che, con riferimento ai beni culturali, non si avverte una particolare necessità di assicurare la certezza della circolazione poiché essa è garantita dalle numerose disposizioni che li regolano e disciplinano. Sul tema si veda anche CENINI, *Gli acquisti a non domino*, Milano 2009, p. 178 ss.

<sup>(6)</sup> Cfr. la Convenzione Unesco *concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali* del 1970 e la Convenzione Unidroit *sui beni culturali rubati o illecitamente esportati* del 1995. Con riferimento al diritto UE, invece, non si può non ricordare la direttiva 93/7 *relativa alla restituzione dei beni culturali illecitamente esportati*. Per maggiori approfondimenti relativamente a tali fonti sia consentito rinviare a MAGRI G., *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, Napoli 2011, p. 28 ss.

<sup>(7)</sup> In proposito si veda von BAR e CLIVE, *op. loc. cit.* e p. 4938 ss.

<sup>(8)</sup> È noto che in dottrina non sono mancate voci che hanno indicato i beni culturali come un *tertium genus* rispetto ai mobili ed agli immobili. Cfr. RODOTÀ, *Lo statuto giuridico del bene culturale*, in *Annali dell'Associazione Bianchi Bandinelli*, Roma 1994, p. 15 ss.

non far tornare alla mente il pensiero di Mengoni, secondo il quale l'applicazione dell'art. 1153 c.c. si giustifica con la tutela di un interesse collettivo alla sicurezza ed alla celerità della circolazione soltanto delle cose che, per loro natura, sono destinate a circolare <sup>(9)</sup>, cosa che si può dubitare valga anche nel caso dei beni culturali. Con riferimento ad essi l'unico interesse destinato a prevalere ci pare essere quello alla protezione del patrimonio culturale. Una rilettura del 1153 in chiave mengoniana finirebbe per ridurre notevolmente la differenza tra il diritto italiano e quello degli altri paesi europei. Se davvero la regola si applicasse soltanto ai beni destinati a circolare in modo rapido e sicuro, ad esempio al denaro, e non a tutti i beni mobili indistintamente, ci si troverebbe, infatti, di fronte ad una disposizione non troppo diversa dall'*Ab-satz* 2 del § 935 BGB, che fa salvo l'acquisto *a non domino* del denaro di provenienza furtiva <sup>(10)</sup>.

È opportuno chiarire che, per beni culturali, intendiamo riferirci solo a quei beni come tali elencati ed individuati dal c.d. codice dei beni culturali (o codice Urbani) <sup>(11)</sup>, anche se riflessioni analoghe sembrano potersi estendere, in una certa misura, alla categoria delle "cose" aventi interesse culturale (cfr., in particolare, gli artt. 11 e 65 del codice), ossia a quei beni che, pur dotati di valore culturale, non hanno un sufficiente interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico da farli rientrare tra i "beni".

Per valutare l'applicabilità dell'art. 1153 c.c. occorre analizzare gli elementi costitutivi della fattispecie. Essi sono, come noto, l'alienazione di un bene mobile non registrato, il trasferimento del possesso, la buona fede dell'acquirente al momento dell'acquisto e la presenza di un titolo astrattamente idoneo ad operare il trasferimento.

2. — L'art. 1153 c.c., stante la sua generica formulazione, dovrebbe applicarsi a tutti i beni mobili, posto che la legge non esclude che quelli registrati e le universalità (art. 1156 c.c.), quindi, almeno astrattamente, anche ai beni culturali.

Domandiamoci, quindi, se i beni culturali possano essere considerati beni mobili puri e semplici.

<sup>(9)</sup> MENGONI, *op. cit.*, p. 88.

<sup>(10)</sup> Il § 935 BGB rubricato *Kein gutgläubiger Erwerb von abhanden gekommenen Sachen*, così dispone « (1) Der Erwerb des Eigentums auf Grund der §§ 932 bis 934 tritt nicht ein, wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen war. Das Gleiche gilt, falls der Eigentümer nur mittelbarer Besitzer war, dann, wenn die Sache dem Besitzer abhanden gekommen war.

(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Geld oder Inhaberpapiere sowie auf Sachen, die im Wege öffentlicher Versteigerung oder in einer Versteigerung nach § 979 Absatz 1a veräußert werden ».

<sup>(11)</sup> Per una ricostruzione della definizione di bene culturale cfr. G. MAGRI, voce *Beni culturali*, in *Dig. disc. priv. - sez. civ., Agg.*, Torino 2011, p. 117 ss.

In dottrina non esiste uniformità di pensiero con riferimento alla natura ed alla definizione di bene culturale; si alternano le opinioni di chi ritiene che tali beni rivestano, ancorché di proprietà privata, un interesse pubblico, che siano espressione di una proprietà funzionalizzata<sup>(12)</sup> o che debbano essere considerati materiali nel substrato ed immateriali nell'interesse culturale che esprimono<sup>(13)</sup>, fino a pervenire a chi li ritiene beni privati di interesse pubblico risultante da una complessa situazione giuridica « caratterizzata dalla presenza di un bene materiale oggetto di diritti privati di natura patrimoniale, dall'esistenza di un bene immateriale pubblico » e, infine, dall'affidamento in gestione al privato, proprietario del bene materiale, del bene pubblico<sup>(14)</sup>.

Proprio la coesistenza, nei confronti dello stesso bene, di un duplice interesse, uno pubblicistico, alla conservazione ed alla fruibilità, l'altro privatistico, volto allo sfruttamento economico, ha spinto autorevole dottrina a parlare di una proprietà di "terzo grado", che deve « prevalere sugli interessi tipici della proprietà "di primo grado" (quella del privato) e sulla proprietà "di secondo grado" di eventuali soggetti pubblici »<sup>(15)</sup>. Conseguenza logica di questa tesi è l'inclusione, *de iure condendo*, dei beni culturali in quella che oggi viene individuata come la categoria dei beni comuni<sup>(16)</sup>.

Independentemente dall'opinione che si intende seguire, però, su una cosa la dottrina è assolutamente concorde. Sui beni culturali lo Stato ha delle potestà che, pur non riguardando direttamente l'utilizzabilità materiale del bene, concernono la sua conservazione e la sua fruibilità « nell'universo culturale »<sup>(17)</sup>. Tale caratteristica non può non renderli una categoria peculiare all'interno del *genus* bene.

Venendo al rapporto tra i beni culturali ed i beni mobili occorre rilevare che, mentre i beni mobili si caratterizzano per la loro idoneità a « spostarsi o con propria forza o ad opera dell'uomo » da un luogo ad un altro, senza che

(12) PALMA, *Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà*, Napoli 1971, p. 240 ss.

(13) GIANNINI, *op. cit.*, p. 26.

(14) CASSETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano 1999, p. 190.

(15) RODOTÀ, *op. cit.*, p. 17. Di una proprietà di terzo grado parla anche CALVANO, *I beni culturali: restituzione dei beni illecitamente esportati e nuova disciplina dell'esportazione*, in *R. crit. d. priv.*, 1995, p. 761 ss., in particolare p. 765. CARDUCCI, *La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art*, Paris 1997, p. 396, fa dei beni culturali una categoria a sé « du droit des biens ».

(16) Non sorprende quindi leggere nel progetto di riforma della Commissione Rodotà che: « Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate ». Reperibile sul sito del Ministero della giustizia all'indirizzo: <http://www.giustizia.it/giustizia/it/>.

(17) GIANNINI, *op. loc. cit.*

di essi risultino minimamente intaccate la sostanza e la destinazione economico-sociale<sup>(18)</sup>, i beni culturali non possono essere spostati, neppure temporaneamente, senza l'autorizzazione ministeriale<sup>(19)</sup>. Il trasferimento, infatti, potrebbe compromettere la stessa "culturalità" del bene. Si pensi, ad esempio, ad un quadro in una piccola cappella alpina, che testimoni il passaggio di un determinato artista in un luogo; non vi è chi non veda come spostare il dipinto dal particolare contesto nel quale è ubicato determini una riduzione della sua valenza culturale e finisca per renderlo fungibile con tutti gli altri dipinti dello stesso genere o dello stesso autore<sup>(20)</sup>.

Altra conferma della "staticità" del bene culturale<sup>(21)</sup> si ritrova nella legislazione emanata in attuazione degli obblighi internazionali (attuazione della direttiva 93/7 e delle Convenzioni Unesco e Unidroit). Tali norme, infatti, riconoscono il principio per cui il bene culturale appartiene allo Stato di origine ed impongono un obbligo di restituzione in caso di illecita esportazione. Lo stesso Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, all'art. 36, consente limitazioni alla circolazione dei beni culturali, offrendo un'ulteriore conferma del fatto che, per essi, non valgono le stesse regole che vigono per i mobili comuni.

In dottrina si è pure sostenuto che essi dovrebbero essere considerati beni mobili registrati e, come tali, in forza dell'art. 1156 c.c., non assoggettati al 1153<sup>(22)</sup>. Tale opinione si fonda sull'obbligo introdotto, inizialmente in esecuzione della legge di ratifica della Convenzione Unesco del 1970<sup>(23)</sup>, di istituire un inventario dei beni che ogni Stato intende tutelare attraverso la Con-

<sup>(18)</sup> DEMARTINO, *La proprietà*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1968, p. 19.

<sup>(19)</sup> Cfr. l'art. 21 del *Codice dei beni culturali* per il quale « Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:... b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili ». ALIBRANDI-FERRI, *op. cit.*, p. 323 ritengono (citando a sostegno della loro tesi Cass. pen. 27 aprile 1979, in *F. it.*, 1980, II, c. 29 relativa allo spostamento di alcuni pezzi del museo Torlonia) che, in assenza dell'autorizzazione ministeriale non sia neppure possibile spostare un bene culturale da una stanza all'altra del medesimo edificio qualora ciò « comporti una variazione apprezzabile della situazione ambientale del bene ».

<sup>(20)</sup> La relatività della valenza culturale è ben testimoniata da un efficace esempio di GIANNINI, *op. cit.*, p. 27, il quale osservava come una lucerna di terracotta tardo romana, che in area mediterranea è considerata quasi priva di valore, tanto che in caso di ritrovamento è rilasciata come premio allo scopritore, è considerata senz'altro un bene culturale se scoperta in Scandinavia.

<sup>(21)</sup> La nozione di staticità dei beni culturali è meglio sviluppata in MAGRI G., *La circolazione cit.*, p. 11.

BRANCA e ALPA, *Istituzioni di diritto privato*, 7ª ed., Bologna 1992, p. 156 parlano di una *staticità* connaturale agli immobili, contrapposta ad una *circolabilità* dei mobili. Il dato è ai nostri fini rilevante, posto che i beni culturali mobili sarebbero dotati dell'elemento caratterizzante gli immobili.

<sup>(22)</sup> Cfr. ARCIROFFI, *op. cit.*, p. 177 e COMPORTI, *op. loc. cit.*, p. 418.

<sup>(23)</sup> Legge 30 ottobre 1975, n. 873, in *Gazz. Uff.*, n. 49 del 24 febbraio 1976.

venzione <sup>(24)</sup> e sull'obbligo, posto a carico degli antiquari, di tenere un apposito registro nel quale annotare, per ogni bene venduto, la sua provenienza, i dati del precedente proprietario, la sua descrizione ed il prezzo al quale è stato venduto <sup>(25)</sup>.

L'equiparazione ai beni registrati non pare del tutto condivisibile. La forma di pubblicità non ci sembra paragonabile a quella risultante dai pubblici registri, poiché questa è integralmente affidata alla P.A. e non ai privati; essa ha, pertanto, ben altra portata certificativa. Inoltre, è fin troppo spesso lamentato che la redazione dei registri, da parte dei commercianti di oggetti d'arte, sia un precetto esistente sulla carta, ma, nella pratica, troppo spesso inosservato. La mancata effettiva registrazione del bene, però, determina l'inapplicabilità dell'art. 1156 c.c. Ne consegue la soggezione dell'acquisto alla regola contenuta nell'art. 1153 c.c. <sup>(26)</sup>, che finirebbe quindi per essere la regola, più che l'eccezione.

<sup>(24)</sup> Del resto un vero e proprio registro dei beni culturali, pubblici e privati, è previsto dall'art. 17 del Codice, secondo il quale « Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2°, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza ».

<sup>(25)</sup> Analoga disposizione è contenuta nell'art. 63 del Codice Urbani, il quale prevede, ai commi 2° e 3°, che: « coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1° annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.

Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2° con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'art. 5, commi 2°, 3° e 4°. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza ». Sugli obblighi gravanti in capo a chi fa commercio di beni culturali si veda da ultimo, GIUFFRIDA, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, Milano 2008, p. 347 ss.

<sup>(26)</sup> SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 488, in giurisprudenza si veda Trib. Monza 30 gennaio 2006, in *G. mer.*, 2006, 1928; Trib. Reggio Emilia 2 marzo 1998, in *F. it.*, 1998, I, c. 3373; Cass. 17 aprile 2001, n. 5600, in *G. it.*, 2001, c. 2020; Cass. 6 ottobre 1997, n. 9714, in *G. it.*, 1998, c. 1102 e Cass. 16 maggio 1997, n. 4328, in *G. it.*, 1998, c. 1374.

Una forma di pubblicità più effettiva si può riscontrare nei registri di cui agli artt. 15 comma 2 *bis* (che prevede che il Ministero rediga e conservi un apposito elenco dei beni dichiarati, anche su supporto informatico) e 17 (che impone la catalogazione dei beni culturali) del codice Urbani<sup>(27)</sup>. Ma anche tale forma di pubblicità sembra attenere più alla qualità culturale del bene, che agli aspetti proprietari. È quindi da escludere che essa consenta l'applicazione dell'art. 1156 c.c.

Le limitazioni imposte alla circolazione dei beni culturali non si limitano a ridurne la possibilità di spostamento fisico; esse vanno a comprimere anche la libertà che il proprietario ha di disporre del proprio bene<sup>(28)</sup>. Libertà che, invece, con riferimento ai beni mobili, è pressoché assoluta. Non è un caso, quindi, se una parte della dottrina parli espressamente di una ridotta attitudine a circolare<sup>(29)</sup> o, addirittura, di una sorta di immobilità<sup>(30)</sup> dei beni culturali.

Molte voci reclamano la creazione di « un vero e proprio statuto dei beni culturali che contemperi il diritto del privato proprietario con l'interesse collettivo al bene, anche in ragione dell'appartenenza di questo al patrimonio culturale di tutta l'umanità »<sup>(31)</sup>. Ora è possibile discutere se tale statuto non sia già attualmente vigente e composto da tutte quelle disposizioni che, nel codice Urbani, regolano la circolazione dei beni culturali, oppure se esso sia ancora *in fieri*. Tuttavia appare incontestabile che la categoria bene « mobile » culturale non è sovrapponibile a quella dei beni mobili *tout court*, ma che chiari indici legislativi spingano per escluderli da essa<sup>(32)</sup>.

Un discorso a parte va fatto per gli affreschi. Essi saranno da considerare beni immobili sino a quando incorporati al muro sul quale sono stati dipinti,

(27) In forza dell'art. 17 il Ministero ha l'obbligo, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, di provvedere alla catalogazione dei beni culturali.

(28) Si pensi ad esempio all'art. 48 del Codice che subordina all'autorizzazione ministeriale il prestito dei beni ai fini di mostre ed esposizioni, o all'art. 56 in materia di vendita, all'art. 59 che impone la denuncia di ogni trasferimento di proprietà o detenzione di un bene culturale, all'art. 60 che attribuisce il diritto di prelazione in caso di alienazione a titolo oneroso di un bene culturale, all'art. 65 che vieta l'uscita definitiva dallo Stato dei beni culturali o, nel caso in cui l'autorizza la subordina ad autorizzazione, per finire con l'art. 70 che consente al Ministero o alla Regione interessata di procedere all'acquisto coattivo del bene presentato alla frontiera per l'esportazione.

(29) RODOTÀ, *op. cit.*, 19 ritiene dotata di un solido appiglio – rinvenibile nella vigente normativa di matrice internazionalistica – la « tesi di chi sottolinea come non ci sia una sorta di attitudine « naturale » del bene culturale alla circolazione ».

(30) SAITTA, in commento all'art 65 del Codice in *N.L.C.C.*, 2005, 1319.

(31) Per tutti si vedano CALVANO, *op. cit.*, p. 761 e s. e RODOTÀ, *op. cit.*, p. 15 ss. Ha rilevato COMPORI, *op. cit.*, p. 418, che pare « venuto il momento di distinguere, nell'ambito dei beni mobili, i beni culturali, che si presentano quale categoria unitaria, avente un particolare statuto e richiedente una attenzione del tutto peculiare da parte del legislatore per una circolazione attenta e limitata alle negoziazioni lecite e regolari ».

(32) COMPORI, *op. loc. cit.*



ma *quid iuris* nel caso in cui da tale muro vengano separati? La Suprema Corte <sup>(33)</sup> è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura mobile o immobile di alcuni affreschi di Tiepolo, separati dalle mura di un palazzo sottoposto a vincolo culturale (palazzo Barbarigo) a Venezia. La Corte di Cassazione affermò che, mentre per i normali affreschi è possibile la separazione e l'autonomia circolazione, nel caso in cui, come nella fattispecie *de qua*, gli affreschi siano stati dipinti in un palazzo soggetto a vincolo, essi divengono beni immobili per destinazione e non possono essere validamente separati dal muro e circolare in modo autonomo in quanto il vincolo si estende implicitamente anche agli affreschi rendendoli un *unicum* con il palazzo <sup>(34)</sup>.

2.1. — Un'ulteriore manifestazione della peculiare natura dei beni culturali e della loro irriducibilità ai mobili ci sembra possa essere rinvenuta nel decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 <sup>(35)</sup>, che ha introdotto l'art. 64 *bis* del codice dei beni culturali volto a disciplinarne la circolazione internazionale.

Ai nostri fini l'innovazione più rilevante è contenuta nel comma 3°, ove si afferma espressamente che: « con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci » <sup>(36)</sup>. Sembrerebbe in contrasto con tale disposizione quanto affermato

<sup>(33)</sup> Cfr. Cass. 12 marzo 2001, n. 3610, in *G. it.*, 2002, p. 1384.

<sup>(34)</sup> Così la massima: « Il vincolo gravante "iure publico" su di un palazzo di interesse storico riguarda il complesso unitario dell'immobile, comprensivo anche degli affreschi che ne adornano gli appartamenti cui è da attribuire la qualificazione giuridica di pertinenze dell'immobile alla stregua dell'art. 817 c.c. peraltro, in virtù di detto vincolo, giuridicamente inseparabili dall'immobile stesso per effetto di atti di autonomia privata, la quale, pertanto, non può esercitarsi, in tale ipotesi, liberamente secondo la previsione dell'art. 818, comma 1°, ultima parte, c.c., che consente di disporre separatamente dei beni pertinenziali. Ne consegue la nullità della vendita separata degli affreschi rispetto a quella dell'immobile, senza che assuma alcuna rilevanza in contrario la circostanza della materiale separazione degli affreschi stessi dall'immobile (dovuta, nella specie, ad esigenze di restauro) al tempo dell'alienazione di questo. Ne consegue, altresì, la inapplicabilità, in tale ipotesi, delle regole dell'accessione e della incorporazione, e, quindi, la esclusione della configurabilità di un diritto dell'alienante al pagamento in suo favore, a seguito della ricollocazione degli affreschi nel sito originario, del valore degli stessi o del maggior valore conseguito dall'immobile alienato ».

<sup>(35)</sup> In *Gazz. Uff.* n. 84 del 9 aprile 2008 e recante *Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali*.

<sup>(36)</sup> Argomentazioni filosofiche in questo senso in SITTER-LIVER, *Against the right of the stronger: ethical considerations concerning cultural property*, in *European Review*, 1995, p. 221 ss., in specie 225 per il quale: « Whether circumstances or reasons may arise under which cultural property may be treated as things to its advantage or that of its creators or historically legitimized keepers, is open to question. What is obvious is that it takes a reductionist tour de force or blindness to regard cultural property as nothing but things. Of course it can be made into objects of absolute domination, but the same may be said of human beings, too. The degradation is not justified by that fact, much rather it is ethically wrong. What is true of persons also applies to their cultural works, if these are living ele-

dalla C. giust. CE nella pronuncia 10 dicembre 1968 causa 7/68 (il caso è generalmente noto come la pronuncia “oggetti d’arte” o, più genericamente, *Commissione c. Italia*)<sup>(37)</sup>. In tale decisione i giudici comunitari erano chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di un’imposta all’esportazione nel caso di trasferimento di oggetti che presentassero interesse artistico, storico, archeologico o etnografico. La Corte di Giustizia ebbe a ritenere illegittima la disposizione italiana in quanto, sebbene il Trattato CE consentisse restrizioni alla libera circolazione delle merci giustificate dalla tutela del patrimonio culturale, non potevano considerarsi permesse restrizioni derivanti da misure fiscali, rispetto alle quali i beni culturali sono merci comuni. Il che ci sembra, però, ben diverso dal dire che i beni culturali sono merci comuni in assoluto, come talvolta si afferma. Una conferma sembra riscontrabile nella « *Comunicazione relativa alla protezione del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale nella prospettiva della soppressione delle frontiere del 1992* » della Commissione. Tale atto, elaborato essenzialmente allo scopo di individuare strumenti idonei a predisporre un regime comunitario per la tutela del patrimonio culturale nazionale in vista dell’istituzione del mercato interno, poneva i presupposti per il superamento di quanto affermato dalla Corte di Giustizia in *Commissione c. Italia*. Si precisava, infatti, che i beni artistici, pur potendo essere considerati come merci, ovvero come prodotti pecuniariamente valutabili e, in quanto tali, atti a costituire oggetto di transazioni commerciali, devono essere considerati come espressione di valori spirituali legati alla storia, al luogo, all’etnia di una data società.

Poiché la disposizione contenuta nell’art. 64 *bis* del codice Urbani ha natura sostanziale e non tributaria essa deve ritenersi conforme al diritto UE<sup>(38)</sup>.

Dimostrata la legittimità della norma occorre vagliarne le conseguenze sistematiche. L’art. 64 *bis* del codice Urbani, ha chiarito che « i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci ». Con l’introduzione di una siffatta disposizione il legislatore italiano sembra aver accolto l’opinione di quella dottrina secondo la quale: « non è più ammissibile che i beni culturali siano considerati quali normali beni mobili e quale possibile oggetto di affari commerciali alla pari di tutte le altre cose »<sup>(39)</sup>. L’articolo, proprio come auspicato dalla dottrina, esclude nettamente che a tali beni possano essere applicate le disposizioni vigenti in materia di merci. Ecco però, che, se il legislatore esclude i beni culturali dalla categoria “merci”, all’interprete non resta

---

ments in their cultural environment, constitutive for their identity and as such part of human individuals or collectives ».

<sup>(37)</sup> C. giust. CE del 10 dicembre 1968, causa 7/68, *Commissione c. Italia*, in *F. it.*, 1969, IV, c. 89, con nota di CATALANO.

<sup>(38)</sup> MAGRI G., *op. ult. cit.*, p. 112 e s.

<sup>(39)</sup> Così COMPORTI, *op. loc. cit.* e, nello stesso senso, SITTER-LIVER, *op. loc. cit.* per il quale « cultural goods are not mere things ».

che prenderne atto, rifiutando l'applicazione delle norme che, delle merci, regolano la circolazione. Prima tra tutte l'art. 1153 c.c. Del resto, il fatto che la norma sia rivolta alla sola circolazione internazionale, non può far ritenere che essa non espliciti effetti anche con riguardo a quella interna. Non è pensabile che lo stesso bene sia merce fino a quando circola in Italia e cessa di esserlo appena valica i confini.

2.2. — Viene da chiedersi se l'art. 64 *bis* del codice, affermando che i beni culturali, con riguardo alla circolazione internazionale, non sono merci, espliciti anche qualche effetto sul diritto internazionale privato. La risposta sembra positiva e l'effetto pare quello di avallare l'opinione di chi vorrebbe escludere l'applicabilità della *lex rei sitae* a favore della *lex originis*.

La dottrina internazionalprivatistica <sup>(40)</sup>, infatti, discute da tempo se ai beni culturali debba essere applicato il criterio di collegamento della *lex loci* o non, piuttosto, quello della *lex originis*, ossia della legge del paese con il quale essi hanno il legame culturale maggiore. Gli indici che spingono verso la *lex originis* sono molteplici. Innanzitutto il bene culturale, a differenza degli altri mobili, ha un peculiare legame con il proprio Stato d'origine, legame che contribuisce in maniera determinante a crearne la culturalità. Spesso la legislazione dello Stato d'origine considera il bene come *res extra commercium*, attribuendogli quindi un particolare *status* che non giustifica l'applicazione delle norme internazionalprivatistiche volte alla circolazione dei beni mobili <sup>(41)</sup>. In terzo luogo, la *lex originis* è il criterio adottato sia dalla direttiva 93/7, sia dalla Convenzione Unidroit sul ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, al fine di determinare la culturalità del bene e l'esistenza di eventuali diritti reali su di esso, una volta che sia stato restituito.

La tesi favorevole alla *lex originis* sembra convincente e pare offrire nuovi argomenti a chi sostiene che il bene culturale non rientrerebbe nella catego-

---

<sup>(40)</sup> Sul tema si rinvia a ROWE, *Stolen property in the conflict of laws*, in *Canterbury Law Review*, vol. 1, 1980, p. 71 ss.; JAYME, *Internationaler Kulturgüterschutz: Lex originis oder lex rei sitae. Tagung in Heidelberg*, in *Praxis des Internationalen Privat und Verfahrensrechts*, n. 10, 1990, p. 347 ss.; HIPP, *Schutz von Kulturgütern in Deutschland*, De Gruyter 2000, p. 198 e s.; WEIDNER, *Kulturgüter als res extra commercium im internationalen Sachenrecht*, De Gruyter 2005, p. 152 ss.

Il ricorso alla *lex originis* pare trovare conferma nel fatto che, sia per la direttiva 93/7, che per le Convenzioni internazionali, assume maggior rilevanza la legge del paese di origine, piuttosto che la legge del luogo nel quale il bene si trova.

<sup>(41)</sup> WEIDNER, *op. cit.*, 153. A questo proposito è interessante il caso degli arazzi del palazzo di Giustizia di Riom (Cass. 24 novembre 1995, n. 12166, in *F. it.*, 1996, I, c. 907 e Trib. Roma 27 giugno 1987, in *R. d. int. priv. proc.*, 1989, p. 652), nel quale si discuteva dell'applicabilità ai beni culturali francesi (come tali *res extra commercium* nel paese d'origine) dell'art. 1153 c.c., o l'esclusione di tale norma a causa della loro inalienabilità. La soluzione accolta dalla Cassazione fu per l'irrelevanza dell'inalienabilità nel paese d'origine e per l'inapplicabilità ai beni stranieri, in via analogica, dell'art. 826 c.c.

ria dei beni mobili; tuttavia, al momento, non è seguita dalla giurisprudenza, che applica, pacificamente, il criterio della *lex loci* <sup>(42)</sup>.

Ciò significa che un bene culturale rubato in uno Stato estero, rivenduto in Italia (dove il giudice applica il 1153) e quindi nuovamente trasferito nello Stato d'origine, non potrà più essere rivendicato dal vecchio proprietario neppure invocando direttiva o convenzioni, le quali hanno efficacia ed impongono obblighi restitutori solo e fintanto che i beni si trovano all'estero. È abbastanza evidente come questo *escamotage* rischi di rendere l'Italia un mercato particolarmente appetibile per i beni culturali rubati <sup>(43)</sup>. Le prove non mancano, basti pensare al celebre caso degli arazzi del Palazzo di Giustizia di Riom <sup>(44)</sup>, i quali, rubati in Francia e rivenduti in Italia, non furono restituiti allo Stato francese, che li rivendicava, proprio in virtù della *lex loci* e dell'applicabilità del 1153 c.c. Ancora più emblematico il caso *Winkworth vs. Christie* <sup>(45)</sup>, riguardante alcuni pezzi di antiquariato giapponese, rubati in Inghilterra, quindi trasferiti in Italia, dove furono acquistati in buona fede da un privato, il quale li affidò alla nota casa d'aste *Christie's*, affinché li rivendesse in Inghilterra. Il vecchio e derubato proprietario, accortosi della vendita, agì in giudizio sia nei confronti dell'acquirente italiano, sia della casa d'aste, chiedendo la restituzione dei beni. Nella sua sentenza Justice Slade respinse la domanda osservando che « under Italian law a purchaser of movables acquires a good title notwithstanding any defect in the seller's title or in that of prior transferors provided that (1) the purchaser is in good faith at the time of delivery, (2) the transaction is carried out in a manner which is appropriate, as regards the documentation effecting or evidencing the sale, to a transaction of the type in question rather than in some manner which is irregular as regards documentation and (3) the purchaser is not aware of any unlawful origin of the goods at the time when he acquires them ».

Oggi, rispetto ai casi appena descritti, la situazione è cambiata grazie alla presenza di direttiva e Convenzioni internazionali. Nel caso degli arazzi di Riom, forse, la Francia avrebbe qualche *chances* in più di ottenere la restituzione invocando la direttiva. Il caso *Winkworth*, invece, visto alla luce delle regole attualmente vigenti, ci sembra la dimostrazione di quanto l'applicazio-

---

<sup>(42)</sup> Cfr. *Winkworth v. Christie, Manson & Woods Ltd.*, in *Weekly Law Reports*, 1980, p. 937; Trib. Torino 25 marzo 1982, in *R. d. int. priv. proc.*, 1982, p. 625 ss., in specie 631, ove si precisa che: « in caso di trasferimento del bene da uno Stato all'altro, il titolo da cui deriva il diritto di proprietà sul bene conteso resta sottoposto alla legge che originariamente lo disciplinava; infatti il semplice spostamento del bene non può far venire meno il titolo da cui discende l'esistenza del diritto. Il mero contenuto del diritto cadrà invece sotto la legge del nuovo Stato di "situazione" »; Trib. Roma 27 giugno 1987, cit. e Cass. 24 novembre 1995, n. 12166, in *F. it.*, 1996, I, c. 907.

<sup>(43)</sup> Cfr. SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 480.

<sup>(44)</sup> Trib. Roma 27 giugno 1987, e Cass. 24 novembre 1995, n. 12166 cit.

<sup>(45)</sup> Palmer, *Museums and Cultural Property*, in *The New Museology*, London 2006, p. 172 e ss., in specie.

ne della *lex rei sitae* e del 1153 conducano a risultati inaccettabili. Se il Regno Unito fosse uno Stato contraente della Convenzione Unidroit, infatti, il signor Winkworth, fintanto che i beni erano in Italia, avrebbe potuto agire personalmente per ottenerne la restituzione (art. 3) e l'acquirente sarebbe stato condannato a restituire dal giudice italiano, sempre che, ovviamente, i beni fossero qualificabili culturali ai sensi della Convenzione. A risultati analoghi poteva giungere sollecitando il Regno Unito ad agire in base alla direttiva. Se invece i beni, per sventura, tornano in Inghilterra prima di essere rivendicati, oggi come ieri, al povero Winkworth non resta che accettare il fatto che in Italia l'acquirente in buona fede è sempre tutelato, anche se acquista dal ladro e anche se il bene è culturale <sup>(46)</sup>. Pertanto il giudice inglese non può accogliere la domanda, che invece sarebbe stata accolta dal collega italiano.

Evidentemente sembra più auspicabile l'adozione di regole uniformi, ossia, di regole che, riconoscendo la peculiare natura del bene culturale, escludano, sempre e comunque, la tutela dell'acquirente *a non domino*. L'applicazione dell'art. 1153 c.c., inoltre, può condurre a risultati discriminatori e financo a discriminazioni alla rovescia. Si pensi, ad esempio, al caso di uno straniero che riottenga, in seguito all'esercizio dell'azione di restituzione da parte del suo Stato membro, la proprietà del bene che si trova in Italia, mentre una tale possibilità è preclusa al cittadino italiano fino a quando il bene culturale resta in Italia. A ciò si aggiunga il fatto che la tutela dell'acquirente *a non domino* finisce per incentivare l'afflusso in Italia di beni culturali rubati, dove la loro circolazione può trovare legittimazione, con il rischio di far divenire il mercato dell'arte italiano un centro di riciclaggio. Risultato che appare senz'altro deprecabile e che pone l'Italia in evidente difficoltà rispetto ai propri obblighi internazionali, derivanti se non dalle Convenzione Unesco e Unidroit, certamente dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che impone agli Stati di tutelare i rispettivi patrimoni culturali.

3. — Con riferimento ai beni culturali l'acquirente è tenuto ad adottare, al momento dell'acquisto, un particolare grado di cautela senz'altro superiore rispetto a quello che si adotta acquistando un normale bene mobile <sup>(47)</sup>. Il giudice, nel valutare la sussistenza della buona fede o dell'eventuale colpa grave nell'acquirente, deve prendere in esame tutti gli elementi del negozio, quali la natura del bene, il prezzo che per esso sia stato pagato e le eventuali particolari conoscenze della materia che abbia l'acquirente <sup>(48)</sup>.

---

<sup>(46)</sup> SACCO-CATERINA, *op. cit.*, 482: « Ma la regola generale italiana è tuttora quella per cui acquista bene chi acquista dal ladro, e ciò vale anche se il bene è culturale ».

<sup>(47)</sup> COMPARTI, *op. cit.*, 404 s. afferma che « la particolare natura e valore delle cose d'arte richiede infatti una maggiore diligenza al momento dell'acquisto, tenendo conto di tutte le circostanze, particolarmente del tempo e del luogo ove esso avviene e del prezzo corrisposto ».

<sup>(48)</sup> Puntuale in questo senso, Cass. 14 settembre 1999, n. 9782, *cit.*, secondo la quale « la buona fede rilevante, ai sensi dell'art. 1153 c.c., per l'acquisto *a non domino* della pro-

Si è osservato che nella valutazione della buona fede occorre altresì tenere conto del soggetto che, nel caso concreto, procede all'acquisto del bene. La diligenza richiesta a chi acquista solo occasionalmente oggetti d'arte è certo diversa rispetto a quella richiesta a un antiquario <sup>(49)</sup>, il quale, invece, sarà tenuto a prestare maggiore attenzione alla provenienza dell'oggetto, verificando che l'intera catena dei passaggi di proprietà tra lui ed i suoi danti causa sia avvenuta nel rispetto di quanto previsto dalla legge <sup>(50)</sup>.

È evidente che non potrà invocare la propria buona fede chi acquista un vaso etrusco nel retrobottega di un antiquario toscano. Il contesto nel quale l'acquisto viene perfezionato, infatti, deve portare se non ad escludere, almeno a dubitare fortemente che si tratti di un bene dalla provenienza lecita e a ritenere, con un notevole grado di probabilità, che sia un bene archeologico scavato illecitamente e, perciò, di proprietà dello Stato *ex art. 826 comma 2° c.c.* <sup>(51)</sup>.

---

prietà di beni mobili, deve ricorrere in capo all'acquirente al momento dell'acquisto (*mala fides superveniens non nocet*) e la relativa presunzione di sussistenza, può essere vinta in concreto anche tramite presunzioni semplici, le quali siano gravi, precise e concordanti e forniscano, in via indiretta (com'è normale, trattandosi di accertare l'esistenza o meno di uno stato psicologico), il convincimento della esistenza in capo all'acquirente del ragionevole sospetto di una situazione di illegittima provenienza del bene. Gli elementi sui quali si possono fondare dette presunzioni possono essere costituiti (oltre che da circostanze coeve) anche da circostanze estrinseche precedenti all'acquisto. (Nella specie, concernente l'acquisto del dipinto "Natura morta con pesci" del De Chirico, avvenuto ad un'asta di *Sotheby's* dopo un precedente furto nella casa della proprietaria, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse desunto per presunzione che l'acquirente era stato in una situazione psicologica di sospetto dell'illegittima provenienza del dipinto, sì da doversi escludere la sua buona fede, argomentando dal fatto che egli, essendo, quale gallerista ed esperto d'arte, un esperto conoscitore delle opere di De Chirico – come emergeva da una serie di circostanze, quali l'esistenza di una collezione di quadri di quell'autore a lui facente riferimento, la redazione della prefazione e presentazione per la relativa mostra e una lettera indirizzatagli dallo stesso De Chirico – era stato nelle condizioni di accertare se il suddetto quadro rientrava tra quelli oggetto delle indagini penali scaturite dal furto) ».

<sup>(49)</sup> Argomenti in questo senso sono desumibili in via analogica anche dalla Convenzione Unidroit, secondo la quale (art. 4.4): « al fine di determinare se il possessore abbia agito con la dovuta diligenza, si terranno in conto le circostanze dell'acquisto ed in particolare: la qualità delle parti, il prezzo pagato, la consultazione da parte del possessore di ogni registro ragionevolmente accessibile di beni culturali rubati ed ogni altra informazione e documentazione pertinenti che esso avrebbe ragionevolmente potuto ottenere, nonché la consultazione di organismi ai quali poteva avere accesso o ogni altro passo che una persona ragionevole avrebbe effettuato nelle stesse circostanze ».

<sup>(50)</sup> *COMPORTI, op. cit.*, p. 405 il quale osserva che nel giudizio di valutazione della buona fede richiesta dall'art. 1153 c.c. si dovranno considerare anche le conoscenze dell'acquirente. L'esperto di oggetti di antiquariato, infatti, « saprà certo valutare la possibile provenienza del bene, il reale valore dello stesso, e rappresentarsi al momento dell'acquisto la possibilità che il bene sia stato di proprietà del venditore o almeno da questo regolarmente acquistato... Colui che acquista per diletto, senza grosse cognizioni, avrà minori elementi per valutare il suo acquisto ». Cfr. altresì, *GARDELLA, op. cit.*, p. 1016.

<sup>(51)</sup> Come infatti rileva *COMPORTI, op. loc. cit.* « molte contrattazioni di oggetti di anti-

Chi acquista un bene culturale, specie se il bene è di particolar pregio, difficilmente è uno sprovveduto che compie un acquisto saltuario; normalmente sarà un cultore, in grado di valutare la professionalità del venditore e la regolarità dell'acquisto. Da un tale acquirente è ragionevole aspettarsi una diligenza maggiore rispetto a chi compra un libro o una bicicletta. Il grado di diligenza richiesto, naturalmente, aumenta con l'aumentare del valore del bene.

Si immagini il caso in cui Tizio intenda comperare un violino Stradivari. Difficilmente procederà all'acquisto senza sincerarsi, magari attraverso la consultazione della copiosa bibliografia in materia e di un'*expertise* <sup>(52)</sup>, di chi furono i proprietari dello strumento e della legittimazione a vendere in capo all'alienante. Innanzi a un simile investimento qualunque acquirente di media diligenza si deve muovere con i piedi di piombo accertandosi, con estrema attenzione, della provenienza e dell'originalità dell'oggetto.

Il grado di diligenza richiesto aumenta ulteriormente nel caso in cui ad acquistare il bene sia, come sempre più frequentemente accade, anziché un facoltoso appassionato, un istituto bancario, un ente o una fondazione culturale. Questi ultimi soggetti hanno la possibilità di accedere ad un numero di informazioni, ai fini di valutare la legittimazione a trasferire la proprietà in capo al loro dante causa, sicuramente maggiore rispetto a quante possa averne un privato; è evidente, quindi, che da essi si possa esigere un maggior grado di attenzione nel procedere all'acquisto <sup>(53)</sup>.

Con riferimento ai beni culturali non va poi dimenticato, come già si è detto, che gli esercenti le attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, scultura, grafica e di oggetti di antichità o

quariato avvengono nei tanto diffusi mercati antiquari, dove risulta, statisticamente, che molti prodotti sono di provenienza furtiva. Se è lecito richiedere, per quanto concerne le cose d'arte, una speciale diligenza per integrare la buona fede dell'acquirente, sarebbe però certamente impossibile sostenere che chi acquista in detti mercati debba comunque essere considerato in mala fede o in colpa grave... È ovvio però che l'acquisto di un oggetto d'arte di ingente valore effettuato presso una bancarella potrà maggiormente insospettire l'acquirente: si potrà cioè dubitare meno della buona fede dell'acquirente in caso di acquisto di un oggetto prezioso di illecita provenienza effettuato presso un antiquario di nota fama, rispetto ad un medesimo acquisto operato presso una bancarella da fiera ».

<sup>(52)</sup> Sul tema si rimanda a CALVO, *Expertise degli strumenti ad arco e affidamento nel prisma della responsabilità senza contratto*, in *Contratto e impr./Europ.*, 2010, p. 1 ss. e CALVO-CHIAVAZZA, *L'autenticità degli strumenti ad arco*, Torino 2010.

<sup>(53)</sup> Argomentazioni simili sono espresse in COMPORRI, *op. cit.*, p. 405. Spesso fondazioni bancarie o culturali acquistano beni culturali che poi concedono in comodato ad artisti di fama. È il caso ad esempio del Guadagnini concesso in comodato a Sol Gabetta dal suo *sponsor*, o dello Stradivari, in dotazione all'orchestra, che, per tradizione, viene affidato al primo violino dei *Berliner*. *Quid iuris* se un artista, al quale lo strumento è stato concesso in comodato, lo alienasse? L'acquirente potrebbe, in Italia, in questo tipico caso di acquisto *a non domino*, invocare la propria buona fede e far salvo l'acquisto in forza del 1153? Sembra arduo ciò possa avvenire. L'esistenza di tali contratti e la fama degli strumenti concessi e dei concertisti ai quali vengono affidati porta a ritenere che qualunque acquirente di media diligenza possa e debba essere a conoscenza del fatto che colui che aliena lo strumento non è il vero *dominus*, ma un mero detentore.

di interesse storico od archeologico, devono dichiararsi all'autorità locale di pubblica sicurezza e porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere che si trovano nel loro esercizio o in esposizione (cfr. anche l'art. 64 del codice Urbani); essi devono altresì tenere un registro nel quale vanno indicati gli oggetti in entrata ed in uscita<sup>(54)</sup>. Ci sembra di poter ritenere che, se tali registri non possono essere idonei a far considerare i beni culturali come mobili registrati, la loro regolarità sia *condicio sine qua non* perché l'acquirente possa affermare di aver acquistato in buona fede<sup>(55)</sup>.

Discorso leggermente differente vale nel caso di beni acquistati presso le case d'asta. Relativamente a tale diffusissimo modo d'acquisto, infatti, la possibilità per l'acquirente di invocare la propria buona fede sembra decisamente più concreta. I beni oggetto dell'asta, infatti, vengono pubblicizzati attraverso la diffusione, anche via *internet*, dei cataloghi, i quali vengono regolarmente controllati dalle forze dell'ordine alla ricerca di beni culturali dalla provenienza illecita ed è quindi più che ragionevole, per l'acquirente, ritenere che si tratti di beni lecitamente commerciati.

È discutibile se residui spazio per la presunzione di buona fede. La giuri-

---

<sup>(54)</sup> In proposito si rimanda all'art. 63, commi 2° e 3° del Codice Urbani ed al successivo art. 64, secondo il quale « chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi ».

Sul punto si veda anche VESCI, *I beni culturali*, in *Tratt. Lipari*, II, *Beni, interessi, valori*, Padova 2003, p. 481 osserva come il quarto comma dell'articolo quattro della Convenzione Unidroit del 1995, soccorra, se non altro in via analogica, essendo stata la Convenzione ratificata dallo Stato italiano con legge 7 giugno 1999, n. 213, a tracciare un preciso percorso interpretativo in relazione al tema della buona fede. Tale norma stabilisce che: « Al fine di determinare se il possessore abbia agito con la dovuta diligenza, si terranno conto di tutte le circostanze dell'acquisto, ed in particolare: la qualità (*qualité* nella versione francese e *character* in quella inglese) delle parti, il prezzo pagato, la consultazione da parte del possessore di ogni registro ragionevolmente accessibile di beni culturali rubati ed ogni altra informazione e documentazione pertinenti che esso avrebbe ragionevolmente potuto ottenere, nonché la consultazione di organismi ai quali poteva avere accesso o ogni altro passo che una persona ragionevole avrebbe effettuato nelle stesse circostanze ». Secondo l'autrice si tratta di « prova difficoltosa, quindi; la norma, più che per la valenza processuale, avrà grande rilevanza sul piano fisiologico della contrattazione, in quanto induce gli eventuali acquirenti ad un comportamento positivo e particolarmente attivo di indagine in occasione dell'acquisto ».

<sup>(55)</sup> In senso contrario, ma con riferimento alle sole disposizioni della legge 1062 del 1971 aventi per oggetto la contraffazione e l'alterazione di opere d'arte, cfr. Trib. Roma 27 giugno 1987, in *R. d. int. priv. proc.*, 1989, p. 652 ss., in specie p. 658.



sprudenza ritiene di sì, attraverso una lettura estensiva dell'art. 1147 comma 3° c.c. <sup>(56)</sup>. In dottrina <sup>(57)</sup> è stato rilevato che, pur non coincidendo la buona fede del 1153 c.c. con quella del 1147, si possa comunque parlare di una presunzione di buona fede quando « il legislatore ha dimostrato di voler largheggiare nella protezione del soggetto della cui buona fede si tratta ». Con riferimento ai beni culturali una tale intenzione è assente, l'interesse preminente del legislatore è la tutela del bene culturale, non quella dell'acquirente; pare quindi assai difficile sostenere che la buona fede possa essere presunta, posto che essa consente una maggior facilità nell'applicazione di una regola, che agevola la circolazione dei beni culturali di illecita provenienza.

Merita ricordare, infine, la ragione fondamentale, che giustifica la tutela della buona fede. Si tratta della sicurezza del traffico giuridico e, come è stato autorevolmente osservato, essa « viene perseguita ovunque, perché soddisfa interessi di per sé meritevoli di tutela e corrisponde ad un'esigenza politico-legislativa di importanza primaria » <sup>(58)</sup>. Nel caso dei beni culturali, come dimostra il corposo quadro normativo dipinto dal legislatore, l'interesse di importanza primaria destinato a prevalere non è la circolazione del bene, quanto piuttosto la tutela del patrimonio culturale, rispetto alla quale la certezza del traffico giuridico arretra ad una posizione di subalternità.

4. — Normalmente il titolo di acquisto è l'atto di disposizione, avente per oggetto un diritto altrui <sup>(59)</sup>, astrattamente idoneo a trasferirlo. L'avverbio astrattamente, non utilizzato dal legislatore, ma dalla letteratura <sup>(60)</sup>, indica che il titolo deve essere valutato *ex se*, ossia indipendentemente dal dante causa che lo pone in essere. Per atto di disposizione deve invece intendersi qualsiasi negozio, anche obbligatorio, purché ad efficacia traslativa media-

---

<sup>(56)</sup> Per Cass. 16 dicembre 2009, n. 26400 in *Mass. Giust. civ.*, 2009, p. 1696 « In caso di acquisto a non domino di cosa mobile non registrata, dalla presunzione, derivante dal principio posto dall'art. 1147 c.c., che l'acquirente sia stato in buona fede, deriva, per colui che intenda contrastare tale presunzione, l'onere di fornire elementi idonei alla formulazione non del mero sospetto di una situazione di illegittimo possesso, ma di un dubbio derivante da circostanze serie, concrete e non ipotetiche », nello stesso senso Trib. Milano 23 marzo 2010, n. 3741 in *Dvd Juris Data*; Cass. 13 ottobre 2000, n. 13642, in *Mass. Giust. civ.*, 2000, p. 2132; Cass. 14 settembre 1999, n. 9782, in *Mass. Giust. civ.*, 1999, p. 1968 per la quale la presunzione di buona fede può essere vinta anche con presunzioni semplici; Cass. 16 maggio 1997, n. 4328, in *G. it.*, 1998, p. 1374; Cass. 24 giugno 1995, n. 7202, in *Dvd Juris Data*, per la quale la presunzione può essere vinta con altre presunzioni contrastanti, purché gravi, precise e concordanti. Per SITTER-LIVER, *Against the right of the stranger: ethical considerations concerning cultural property*, in *European Review*, 1995, p. 221 ss., p. 228 la rilevanza della buona fede dell'acquirente andrebbe senz'altro esclusa.

<sup>(57)</sup> SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 486.

<sup>(58)</sup> SACCO, *La Presunzione di buona fede*, in questa *Rivista*, 1959, p. 68 dell'estratto.

<sup>(59)</sup> MENGONI, *op. cit.*, p. 183.

<sup>(60)</sup> Si veda anche la manualistica istituzionale, nella specie, TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano 2009, p. 332.

ta <sup>(61)</sup>. Se per l'*id quod plerumque accidit* il titolo ha natura contrattuale, nulla vieta che esso sia un atto unilaterale e financo un atto non avente natura negoziale come un provvedimento giudiziale o amministrativo <sup>(62)</sup>.

Occorre, però, che il titolo non sia nullo o inefficace. E, a questo riguardo, sorge un duplice problema. L'art. 164 del codice dei Beni culturali dispone che l'alienazione di beni culturali compiute « contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte » sono nulle <sup>(63)</sup>. Si potrebbe quindi ritenere che le alienazioni avvenute in violazione di tali norme – ossia, tra le altre, le alienazioni di beni culturali di proprietà pubblica avvenute senza la prevista autorizzazione e le vendite di quelli di proprietà privata non denunciate – non siano un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. L'esattezza di un tale assunto deve essere verificata. In particolare occorre approfondire il significato del termine nullo adottato dal citato art. 164. È quanto meno discutibile, infatti, che esso sia stato adottato nel significato suo proprio: la nullità prevista dalla norma non sembra corrispondere all'invalidità assoluta che il termine, nell'accezione usuale, designa. Secondo alcune pronunce giurisprudenziali – invero emesse con riferimento al previgente art. 61 della legge pri-

---

<sup>(61)</sup> MENGONI, *op. loc. cit.*

<sup>(62)</sup> MENGONI, *op. loc. cit.*

<sup>(63)</sup> Secondo una pronuncia della Suprema Corte (*Cass. 24 novembre 1995, n. 12166, cit.*, « poiché il regime di inalienabilità previsto dall'art. 23 l. 1 giugno 1939 n. 1089 per le cose d'interesse artistico o storico che appartengano allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico, non può aver riferimento a qualsiasi Stato od ente pubblico straniero, essendo il sistema di tutela dei beni culturali assicurato per i soli beni d'interesse storico – artistico secondo l'ordinamento interno, non può ritenersi né il carattere di indisponibilità in Italia del bene d'interesse storico – artistico appartenente ad uno Stato straniero, né l'irrelevanza della buona o mala fede dell'acquirente (fattispecie relativa a due arazzi trafugati da un ufficio pubblico francese di cui l'amministrazione dei beni culturali di quello Stato aveva chiesto la restituzione a possessori in Italia, ritenuti acquirenti di buona fede dal giudice di merito) ». Tale decisione, seppure giuridicamente corretta, pare criticabile in quanto legittima una prassi contraria ai principi enunciati, dal nostro paese, in ambito internazionale (ci riferiamo in particolare alla convenzione UNESCO). In ogni caso, la sentenza, alla luce del diritto attualmente vigente, non sarebbe più condivisibile; contrasterebbero, con il principio in essa enunciato, oltre che la direttiva 93/7/CEE più volte citata ed attuata in Italia soltanto nel 1998 (legge 30 marzo 1998, n. 88), anche la convenzione Unidroit (ratificata dall'Italia con legge 7 giugno 1999, n. 213) che impegna gli Stati aderenti a vigilare e reprimere l'esportazione-importazione di beni culturali rubati o illecitamente sottratti prevedendo l'obbligo di restituzione dei beni culturali che siano stati rubati, illecitamente esportati, o ricavati da scavi illeciti. Sulla disciplina in materia di restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione si vedano gli artt. 75 ss. del Codice Urbani.

La parziale eccezione, alla regola possesso vale titolo, derivante dalle citate norme internazionali e limitata ai soli Stati, ha consentito, a parte della dottrina, di osservare l'esistenza di « una contospinta, che si manifesta in modo debole, ma sensibile in tema di acquisto mobiliare *a non domino* in genere, e in modo acuto nell'area della circolazione dei beni culturali » volta a ridimensionare la portata della regola di cui all'art. 1153 c.c.; cfr. SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 479.

mo giugno 1939, n. 1089, del quale, tuttavia, la previsione in esame ripete il contenuto <sup>(64)</sup> – si tratterebbe di nullità relativa. Una simile conclusione si fonda sul fatto che l'invalidità negoziale è prevista nell'interesse esclusivo dello Stato e non può essere « fatta valere nei rapporti fra soggetti privati o essere rilevata d'ufficio dal giudice »; non a caso, infatti, l'acquirente del bene perde il suo diritto « soltanto a seguito del legittimo esercizio del potere di prelazione da parte dello Stato » <sup>(65)</sup>.

Secondo altra giurisprudenza, invece, si tratterebbe di una nullità in senso stretto <sup>(66)</sup>. Tra i due orientamenti sembra più convincente il primo <sup>(67)</sup>, proprio perché la nullità è introdotta ad esclusiva tutela dell'interesse dello Stato, al quale solo spetta la legittimazione a farla valere in giudizio, attraverso i propri organi amministrativi.

---

<sup>(64)</sup> La norma abrogata disponeva che: « 1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto.

2. Resta sempre salva la facoltà del Ministro della pubblica istruzione di esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32 ».

<sup>(65)</sup> Così, da ultimo, Cass. 24 maggio 2005 n. 10920, in *F. it.*, 2006, I, c. 1880; Cass., sez. un., 15 maggio 1971, n. 1440, *ivi*, 1971, I, c. 2829; Cass. 14 febbraio 1975, n. 590, *id.*, 1975, I, c. 1107 e Cass. 26 aprile 1991, n. 4559, in *Juris data*.

<sup>(66)</sup> Secondo Cass. 7 aprile 1992, n. 4260, cit. « la disposizione dell'art. 1153 c.c. – sull'acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all'effetto traslativo – non opera con riguardo a cose di interesse artistico e storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dallo Stato o da altri enti o istituti pubblici (nella specie, la Diocesi di San Sepolcro) e soggette a norma del combinato disposto degli artt. 26 e 28 della l. 1 giugno 1939 n. 1089 al regime dell'inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione e della prelazione statale nell'acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata (art. 32) all'alienante la "traditio" in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui al citato art. 1153 c.c., deve essere non vietata dalla legge per motivi d'interesse generale »; tale sentenza è citata, criticamente, in SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 483, nt. 19. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, I, *le categorie generali, le persone, la proprietà*, Padova 2003, p. 369, ricorda che i beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile sono *res extra commercium* e che, pertanto, non possono essere alienati validamente a privati; ne consegue l'inapplicabilità dell'articolo 1153 in quanto, per applicare tale norma « bisogna peraltro che il titolo non sia nullo »; in senso analogo, BELLETTINI, *Mercanti e giudici di fronte al furto d'arte*, in *Contratto e impr.*, 1986, p. 344. Problematico MENGONI, *op. cit.*, p. 192, nt. 26.

<sup>(67)</sup> In proposito può essere utile richiamare quanto osservato da GAMBARO, *op. cit.*, p. 453, in merito all'art. 32 della legge 1089/1939 che prevede l'inalienabilità, in assenza di autorizzazione, dei beni appartenenti ad enti pubblici. Secondo l'autore citato « è evidente che tutte queste disposizioni si possono riferire solo a fattispecie di acquisto *a domino* e nulla dicono circa la posizione del terzo che acquisti in buona fede da chi, avendo violato le disposizioni precedentemente citate, non può aver acquistato la proprietà del bene ». In dottrina si è osservato come la giurisprudenza, pur ostile ad applicare l'art. 1153 c.c. ai beni appartenenti allo Stato italiano, ostenti uno spirito decisamente più liberale quando si tratta di applicare l'art. 1153 ai beni di interesse artistico e storico appartenenti ad uno Stato straniero, cfr. SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 489.

È inoltre opportuno sottolineare, con riferimento ai beni di proprietà pubblica, che, secondo l'opinione dominante nella dottrina amministrativistica<sup>(68)</sup>, l'alienazione del bene indisponibile, fatta irritualmente, con violazione delle norme che disciplinano la sua circolazione, è annullabile, ma non nulla. Se, quindi, l'alienazione può produrre effetti sino a quando non venga annullata, ne consegue che essa è idonea a trasferire la proprietà, almeno sino al momento dell'annullamento del contratto e che alla fattispecie non potrà essere applicato l'art. 1145 c.c. Da ciò deriva che i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato sono usucapibili<sup>(69)</sup> e almeno potenzialmente assoggettabili alla regola civilistica in tema di acquisto *a non domino*<sup>(70)</sup>.

Né ci pare che la nullità del titolo possa essere fatta conseguire ai reati di cui all'art. 173 lett. a) e b) del codice Urbani. Infatti, la lett. a) prevede una pena per chi alieni, senza la prescritta autorizzazione ministeriale, i beni culturali indicati negli artt. 55 e 56 del codice; la lett. b) sanziona l'omessa denuncia del trasferimento della detenzione del bene. Nell'un caso e nell'altro, la norma punisce unicamente la condotta dell'alienante, ma, come è stato correttamente ritenuto<sup>(71)</sup>, essa potrà ostare alla buona fede del terzo, ma non viziare il titolo in forza del quale l'acquisto viene compiuto.

Più che dalla validità del negozio, l'idoneità del titolo sembra poter essere messa in dubbio dalla sua efficacia. Come noto, infatti, allo Stato spetta il diritto di prelazione sul bene in caso di trasferimento a titolo oneroso (art. 60 codice beni culturali). Al fine di poter consentire l'esercizio di tale diritto, le parti de-

<sup>(68)</sup> SANDULLI AL. Ma., voce *Beni pubblici*, in *Enc. dir.*, Milano 1959, p. 290.

<sup>(69)</sup> GAMBARO, *op. cit.*, p. 699; nello stesso senso SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 105 ss. e p. 489. Era questa, del resto, l'opinione dominante della dottrina vigente il codice del 1865 (Ne opera un'attenta ed accurata disamina CATERINA in *Impium praesidium le ragioni a favore e contro l'usucapione*, Milano 2001, pp. 224-225). Mentre si è osservato (CATERINA, *op. cit.*, pp. 231-232) che non soddisfa la « tripartizione demanio – patrimonio indisponibile – patrimonio disponibile » e ancor meno « la forzata distinzione fra beni patrimoniali indisponibili e demanio, distinzione che non appare fondata su criteri persuasivi relativi alla natura o al regime dei beni » e che « a livello di disciplina ci si deve fondare su una bipartizione diversa da quella fra demanio e patrimonio indisponibile » (CATERINA, *op. cit.*, pp. 234-235). A tal fine può ricorrersi ai concetti amministrativistici di riserva e beni riservati, che sono i beni « attribuiti allo Stato in appartenenza necessaria » e, quindi, non usucapibili, cui si contrappongono « i beni a destinazione pubblica, cioè quei beni che sono sottoposti alla regolamentazione “speciale” di diritto pubblico come “beni pubblici” se destinati a determinate funzioni o servizi e i beni che sono sottoposti alla regolamentazione “speciale” di diritto pubblico come “beni pubblici” se appartengono ad enti pubblici, fermo restando che di per sé essi possono appartenere a privati ».

Secondo tale ricostruzione, quindi, « la base razionale per diversificare il regime dei beni pubblici relativamente all'usucapione non sembra essere la distinzione tra demanio e patrimonio indisponibile, ma quella fra beni pubblici riservati e beni pubblici non riservati. I primi, che non possono mai appartenere a privati, non sono suscettibili di usucapione. Tutti i beni che possono, di per sé, appartenere a privati sono suscettibili di usucapione ».

<sup>(70)</sup> GAMBARO, *op. cit.*, *loc. cit.*

<sup>(71)</sup> SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 483.

vono denunciare, al soprintendente territorialmente competente ed entro trenta giorni, l'avvenuta conclusione del contratto che trasferisce la proprietà del bene culturale (art. 59 comma 2° e 3°). La prelazione deve essere esercitata, dall'ente interessato, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della denuncia (art. 61 comma 1°) e, nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente, oppure risulti incompleta, il termine è di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 59, comma 4° (cfr. art. 61 comma 2°) <sup>(72)</sup>. In pendenza di tale termine, ed è questo il punto ai nostri fini più rilevante, per espressa previsione legislativa (art. 61 comma 4°), « l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa ». In altri termini, in pendenza del termine, non solo il titolo è inefficace <sup>(73)</sup>, ma è addirittura vietata la *traditio* del bene <sup>(74)</sup>.

---

<sup>(72)</sup> Ne consegue che, in caso di omessa denuncia, la prelazione può essere esercitata senza limiti di tempo, con rilevanti alterazioni dei dati in essere al momento della stipula del contratto. È noto in proposito il caso *Beyeler*, che si riferisce ad un quadro di Van Gogh che il *Beyeler* acquistò nel 1977 per 600.000.000 di lire. La compravendita non venne regolarmente denunciata; il 2 maggio 1988 il quadro venne venduto ad una società americana che intendeva destinarlo ad una collezione veneziana per la somma di 8.500.000 dollari. Il 24 novembre 1988 il Ministero esercitò il diritto di prelazione al prezzo dei 600.000.000 di lire. Ne nacquero vari giudizi e, con ordinanza 11 novembre 1993, le Sezioni Unite della Cassazione sollevavano questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 31, 32 e 61 della legge 1089/39, sia per « l'illimitata compressione del diritto reale dell'alienante... essendo data facoltà all'amministrazione di porre in essere l'atto ablativo in ogni momento, con correlativa incertezza, del pari illimitata nel tempo, circa l'effettivo assetto dei rapporti giuridici concernenti il bene » sia « per la mancata garanzia per l'espropriato di un adeguato indennizzo ». La C. cost. 20 giugno 1995, n. 269, in *F. it.*, 1996, I, c. 307 ss., dichiarava non fondata la q.l.c. osservando tra l'altro che « il danno economico che i contraenti vengono a subire in conseguenza dell'esercizio ritardato della prelazione da parte dell'amministrazione non è altro che la conseguenza diretta dell'inadempimento realizzato dagli stessi contraenti a seguito della mancata presentazione di una denuncia regolare ». La Corte europea dei diritti dell'uomo, cui il caso venne successivamente sottoposto, con sentenza del 5 gennaio 2000, in *R. d. int.*, p. 801 ss., con osservazioni di PADELLETTI, *Il caso Beyeler di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, p. 781 ss., ha ritenuto che, avendo il Ministero dei beni culturali acquisito il quadro ad un prezzo sensibilmente inferiore al suo valore di mercato, ha ottenuto un arricchimento non conforme all'esigenza del giusto equilibrio. Senza decidere sull'eventuale violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha accordato alle parti un termine di sei mesi per addivenire ad un accordo tra lo Stato italiano e *Beyeler*. Più in generale, sul tema, si veda FERRERI, *Il diritto di proprietà sui beni culturali al vaglio della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Europ. d. priv.*, 2001, p. 153 ss.

<sup>(73)</sup> ALIBRANDI-FERRI, *op. cit.*, p. 501; precisano che, mentre la legge 364 del 1909 parlava di condizione risolutiva, l'art. 32 della legge 1089/39 (e sulla sua scia l'attuale articolo 60 Codice Urbani) ha avuto cura di stabilire che « il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione ». Parrebbe, pertanto, come si è già avuto modo di rilevare parlando della prelazione, che la vendita di beni culturali possa essere considerata un'ipotesi di vendita obbligatoria. In giurisprudenza si veda Cass. 7 aprile 1992, cit.

<sup>(74)</sup> Pertinente in questo senso Cass. 7 aprile 1992, n. 4260, cit. « la disposizione del-

Difficilmente il negozio con il quale il *non dominus* aliena il bene sarà dichiarato all'autorità amministrativa. Ciò comporta, come si è visto, che il negozio resterà sospensivamente condizionato. Ma, se così stanno le cose, il contratto a titolo oneroso (è difficile pensare che il *non dominus*, magari dopo aver rubato, alieni a titolo gratuito), che trasferisce *a non domino* la proprietà di un bene culturale, finisce, nella maggior parte dei casi, di non poter essere il titolo astrattamente idoneo sul quale fondare l'acquisto ai sensi dell'art. 1153 c.c., non tanto perché invalido, quanto, piuttosto, perché durante la pendenza della condizione sospensiva, esso non può servire da fondamento dell'acquisto del possesso <sup>(75)</sup>.

5. — Con riferimento al trasferimento del possesso occorre distinguere tra i beni di proprietà privata e quelli di proprietà pubblica. Per questi ultimi, infatti, l'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato comporta, secondo parte della dottrina, l'esclusione del possesso, e dell'usucapione <sup>(76)</sup>, sulla scorta degli artt. 828 e 1145 c.c. <sup>(77)</sup>.

Secondo altra dottrina <sup>(78)</sup>, poiché tali beni possono essere sottratti alla loro destinazione solamente nei modi previsti dalle leggi che li riguardano (art. 828 comma 2° c.c.), occorre determinare se tra di esse rientrino anche le regole sull'acquisto *a non domino* e sull'usucapione. Data alla domanda una risposta positiva, non vi sarebbe alcuna differenza con le altre *res in commercio*. Inoltre, anche interpretando il riferimento alle « leggi che li riguardano » come rivolto esclusivamente alle leggi concernenti i beni indisponibili, si deve sottolineare come la miglior dottrina amministrativistica <sup>(79)</sup> ritenga che l'alienazione irrituale del bene indisponibile sia annullabile, ma non nulla. Ciò consentirebbe di escludere i beni del patrimonio indisponibile dall'applicazione

---

l'art. 1153 c.c. – sull'acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all'effetto traslativo – non opera con riguardo a cose di interesse artistico e storico ... soggette ... al regime dell'inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione e della prelazione statale nell'acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata (art. 32) all'alienante la “*traditio*” in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui al citato art. 1153, deve essere non vietata dalla legge per motivi d'interesse generale ».

<sup>(75)</sup> Così MENGONI, *op. cit.*, p. 186.

<sup>(76)</sup> Secondo Cass. 1° luglio 2004, n. 12023, in *F. it.*, 2005, I, c. 2837 « perché il bene attinga la condizione di indisponibilità, e da ciò l'impignorabilità e l'inusucapibilità, occorre il concorso di due condizioni: un atto di destinazione all'uso pubblico, e la proprietà pubblica sul bene ».

<sup>(77)</sup> In senso favorevole all'esclusione del possesso cfr. BIANCA, *op. cit.*, p. 110, il quale afferma che, anche per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile, vale la regola della inusucapibilità.

<sup>(78)</sup> Cfr. SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 105.

<sup>(79)</sup> ZANOBINI, *Diritto Amministrativo*, IV, 4° ed., Milano 1955, p. 141; SANDULLI, *In tema di disciplina dei beni indisponibili dello Stato*, in *F. it.*, 1950, I, c. 623 ss.

cazione dell'art. 1145 c.c. <sup>(80)</sup> e aprirebbe, invece, la strada a quella dell'art. 1153.

Con riguardo ai beni culturali di proprietà privata si potrebbe riscontrare un ostacolo alla loro circolazione nell'art. 173 del codice dei beni culturali, che punisce penalmente « chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'art. 59, comma 2°, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione ». Secondo l'interpretazione particolarmente rigorosa che la Suprema Corte ha dato della norma, l'obbligo di denuncia del trasferimento si estende ad ogni bene, ancorché non dichiarato, che possa rivestire un interesse culturale <sup>(81)</sup>. Il fondamento di un obbligo di denuncia, anche per i beni non dichiarati, andrebbe ricercato nella necessità di garantire il preminente interesse pubblico alla conoscenza della circolazione ed all'individuazione dei beni aventi interesse culturale <sup>(82)</sup>. L'opinione della Cassazione, ancorché sorretta dalla condivisibile motivazione di sottoporre ad un maggior controllo la circolazione dei beni culturali limitandone quella illecita, suscita qualche perplessità. In effetti, sino al momento in cui il bene non viene dichiarato come culturale, esso è un bene comune <sup>(83)</sup>.

Va tenuto in debito conto il fatto che la decisione della Suprema Corte aveva ad oggetto una categoria assai particolare di beni culturali. Si trattava, infatti, di beni provenienti da scavi archeologici, i quali sono soggetti ad un regime giuridico del tutto peculiare <sup>(84)</sup>. Proprio alla luce di tale peculiarità la deci-

---

<sup>(80)</sup> Così SACCO-CATERINA, *op. loc. cit.*

<sup>(81)</sup> Cfr. Cass. pen. 15 febbraio 2005, sez. II, n. 21400, in *C. pen.*, 2006, 1, p. 49 ss., con nota di PIOLETTI, *Considerazione sull'obbligo di denuncia per il privato del trasferimento di beni culturali non notificati*.

<sup>(82)</sup> Nello stesso senso Cass. pen., sez. II, 28 febbraio 1995, n. 1253, in *C. pen.*, 1996, p. 1579, secondo la quale « il delitto di cui all'art. 66 l. 1 giugno 1939, n. 1089, riguarda tutti i beni descritti dall'art. 1 detta legge, a prescindere dal fatto che siano stati o meno oggetto di prevista notifica ministeriale prevista dall'art. 3 comma 1°. Pertanto, per l'ipotizzabilità del reato e per la conseguente obbligatoria confisca è sufficiente che la cosa abbia un intrinseco valore storico od artistico, stante la finalità della legge di impedire in ogni modo la esportazione clandestina di beni culturali ».

<sup>(83)</sup> In questo senso anche PIOLETTI, *op. cit.*, p. 54 secondo il quale « non vi è motivo per non ritenere che l'oggetto del reato si riferisca ai beni culturali in senso proprio e del resto per la dottrina unanime è del tutto pacifico che il sistema prenda in considerazione i beni privati ai fini della tutela solo se siano stati notificati... la esegesi della norma rende evidente che sono tenuti alla denuncia del trasferimento della proprietà o della detenzione solo i privati i cui beni, essendo stati oggetto di notifica, sono culturali e perciò fanno parte del patrimonio culturale nazionale, sicché lo Stato ha l'interesse a conoscere l'attualità della loro proprietà e detenzione e ove essi si trovino (se beni mobili), ai fini dell'esercizio dei poteri e delle facoltà che gli competono, e non ad avere notizia del trasferimento di beni non notificati. In breve: nella specifica fattispecie non ha l'interesse positivo di accrescere il suo patrimonio, ma solo quello negativo di non vedere scemare il patrimonio già acquisito ed individuato ».

<sup>(84)</sup> Per il quale sia consentito il rimando a MAGRI G., *Archeologia e proprietà*, in *RCDP*, 2009, p. 73 ss.

sione può apparire più condivisibile. In effetti la disciplina dei beni archeologici porta a ritenere che per gli stessi valga, nel momento del ritrovamento e sino al successivo accertamento, una presunzione di interesse culturale e sembra plausibile ritenere, come fa il Supremo Collegio, che sussista l'obbligo di denuncia anche in assenza della dichiarazione di interesse culturale. Ciò, però, si badi bene, vale solo per i beni archeologici. Con riferimento agli altri beni culturali sembra più corretto ritenere che l'obbligo di denunciare il trasferimento di proprietà e detenzione sanzionato dall'art. 173 del codice sorga soltanto nel caso in cui la dichiarazione sia effettivamente avvenuta <sup>(85)</sup>.

Occorre chiedersi quali siano gli effetti conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di denuncia e, in particolare, se essa possa inficiare la *traditio* ed il trasferimento del possesso. Non sembra che l'omessa denuncia del trasferimento della proprietà da parte dell'alienante possa avere conseguenze ulteriori rispetto all'applicazione della sanzione penale. La norma, infatti, non intende sanzionare il trasferimento di proprietà o detenzione, ma, molto più semplicemente, la mancata denuncia di tale trasferimento. Del resto la *ratio* è quella di consentire un controllo sulla circolazione dei beni culturali, non quella di vietarne la circolazione.

Ne deriva che, qualora il bene venga trasferito in assenza di denuncia, la *traditio* sarà comunque idonea a trasferire il possesso e la proprietà *ex art. 1153 c.c.*

6. — Nell'analizzare la disciplina in materia di acquisto *a non domino* e nel rapportarla con quella dei beni culturali, si avverte uno stridore. La regola enunciata nell'art. 1153 c.c. trova il suo fondamento nell'esigenza di agevolare la certezza dei traffici giuridici, rendendoli sicuri. Proprio per questo motivo il suo campo di applicazione elettivo coincide con i beni di cui si auspica una rapida circolazione.

Storicamente essa nasce e trova terreno fertile là ove si rende necessario proteggere e facilitare il commercio garantendo l'acquirente della bontà dell'acquisto ed assicurandogli la proprietà del bene, anche a danno del precedente proprietario. La comparazione ci insegna che una simile regola è comune a molti ordinamenti, anche se sono rarissimi i casi in cui la tutela dell'acquirente *a non domino* si estende sino a far salvo l'acquisto del bene rubato o del bene il cui possesso è stato sottratto al precedente *dominus* contro la sua volontà.

---

<sup>(85)</sup> La Cassazione non è dello stesso avviso, infatti nella citata decisione di Cass. pen. 15 febbraio 2005, afferma espressamente che, alla luce della vigente disciplina, si deve ritenere che « il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali » sia non soltanto il « patrimonio storico artistico “dichiarato”, (beni la cui valenza è oggetto di previa dichiarazione), bensì anche in quello “reale” (beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti) ». La Cassazione ritiene quindi che l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 173 del Codice Urbani viga per tutti i beni culturali, dichiarati e non.



L'analisi delle norme che regolano la circolazione dei beni culturali ci dimostra, invece, che, con riferimento ad essi, l'ordinamento non avverte alcuna necessità di facilitare i traffici giuridici. In effetti molte delle norme contenute nel codice Urbani sono volte a limitare e, in alcuni casi, persino ad escludere la circolazione. Viene quindi naturale chiedersi se, a dei beni che potremmo definire a circolazione limitata, abbia senso applicare una regola destinata ad agevolare ed assicurare, al massimo grado, la circolazione. A noi pare di no.

Ad avvalorare questa conclusione non si può non richiamare il più volte citato pensiero di uno dei più autorevoli studiosi dell'acquisto *a non domino*, il quale riteneva che soltanto i beni che, per loro natura, sono destinati alla circolazione giustificano la presenza di un interesse collettivo alla sicurezza ed alla celerità della circolazione e la presenza di un regola generale, secondo la quale la buona fede dell'acquirente è idonea a giustificare l'estinzione del precedente diritto, indipendentemente da ogni considerazione relativa al comportamento del vecchio proprietario. Sempre secondo l'opinione di Mengoni, nel caso in cui, invece, il conflitto tra il precedente proprietario e l'acquirente in buona fede non coinvolga un "interesse pubblico" alla certezza dei traffici giuridici, deve esser valutato caso per caso ed in base a criteri improntati ad una giustizia distributiva, il soggetto a cui dare tutela, tenendo tuttavia presente che, quando il conflitto non investe l'interesse generale della circolazione giuridica, « la giustizia distributiva vuole, in linea di massima, che sia salvaguardato al proprietario il diritto che già gli è stato attribuito »<sup>(86)</sup>.

Con riferimento ai beni culturali l'interesse pubblico da tutelare non è certo quello di garantire il commercio, quanto piuttosto quello di provvedere ad una loro adeguata conservazione e tutela. Tale finalità giustifica le numerose limitazioni che la legge pone al trasferimento della proprietà. Senza contare che la tutela dell'acquirente in buona fede, anche nel caso di bene rubato, finisce se non per incentivare, almeno per agevolare il furto e la circolazione illecita, fenomeni questi assolutamente deleteri per l'interesse collettivo alla fruizione e conservazione del patrimonio culturale<sup>(87)</sup>.

Oltre a queste valutazioni preliminari, che militano contro l'applicazione dell'art. 1153 c.c., vediamo se il legislatore ha lasciato per essa degli spazi operativi o se, con riferimento ai beni culturali, ha provveduto a creare un *corpus* normativo autonomo ed autosufficiente, che esclude il ricorso alle disposizioni generali in materia di beni mobili.

L'art. 64 *bis* comma 3°, esclude espressamente la loro assimilabilità alle merci, alcune norme del codice dei beni culturali, addirittura, portano a sconsigliare la loro riconduzione alla categoria dei beni mobili. Non vanno poi dimenticate le Convenzioni internazionali e le norme di diritto UE, che sono en-

<sup>(86)</sup> MENGONI, *op. cit.*, p. 88.

<sup>(87)</sup> Non a caso gli studiosi stranieri giudicano deleteria l'applicazione, in *subiecta materia*, di norme a tutela dell'acquirente, cfr. GROVER, *op. cit.*, p. 1431 ss.

trate a far parte del nostro ordinamento e che hanno tutte, come effetto diretto, quello di ridurre al massimo, se non escludere completamente, lo spazio operativo della regola possesso vale titolo<sup>(88)</sup>. Con riguardo a tali disposizioni, anzi, l'applicazione dell'art. 1153 potrebbe condurre ad una c.d. "discriminazione alla rovescia"<sup>(89)</sup>, in forza della quale il bene rubato a uno straniero e rinvenuto in Italia deve essere restituito, mentre quello appartenente ad un italiano no.

A queste osservazioni di carattere generale e sistematico, che militano contro l'applicazione dell'art. 1153 c.c. si aggiungono altri ostacoli normativi. Innanzitutto, come si è dimostrato, è assai difficile poter invocare, da parte dell'acquirente, la buona fede, stante il rigore ed il grado di approfondimento delle indagini che egli dovrebbe svolgere prima dell'acquisto.

Inoltre, il negozio a titolo oneroso con il quale il *non dominus* trasferisce il bene culturale, è condizionato all'esercizio della prelazione da parte dello Stato. Il termine di pendenza della condizione è però legato alla denuncia, alle competenti autorità amministrative, dell'esistenza del negozio. In assenza della denuncia, il titolo è sospensivamente condizionato e come tale inidoneo a trasferire la proprietà *ex art.* 1153 c.c.

In conclusione la presenza delle sopra descritte disposizioni ci sembra deporre definitivamente a favore della creazione di un sistema di regole autonome ed autosufficienti, che esclude il ricorso al principio possesso vale titolo.

La scelta di restringere l'ambito di applicazione dell'art. 1153 c.c. sembra avvalorata anche dall'analisi comparatistica<sup>(90)</sup>. La tutela dell'acquirente in buona fede, anche nel caso di beni rubati, è una scelta legislativa assolutamente minoritaria<sup>(91)</sup>. La maggior parte degli ordinamenti, infatti, o la limita ai beni non oggetto di furto, oppure la esclude del tutto. Esempi del primo modello sono il § 935 del BGB<sup>(92)</sup> o l'art. 2276 del *Code Civile*, che, dopo aver enunciato al primo alinea il principio per cui « En fait de meubles, la possession vaut titre », si affretta a precisare che: « néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il

<sup>(88)</sup> Sugli effetti che la normativa UE può esplicare nella lotta all'illecita circolazione dei beni culturali si veda VIANIRO, *Protecting Cultural Objects in an Internal Border-Free EC: The EC Directive and Regulation for the Protection and Return of Cultural Objects*, in *Fordham International Law Journal*, 1993, p. 1164 ss.

<sup>(89)</sup> Sul tema delle discriminazioni alla rovescia si rimanda a: SPITALERI, *Le discriminazioni alla rovescia nel diritto dell'Unione Europea*, Roma 2010.

<sup>(90)</sup> Sul tema si rimanda all'approfondito studio di FERRERI, *op. cit.*, p. 349 ss.

<sup>(91)</sup> Del resto non era così per il codice del 1865 il quale, all'art. 707, riproduceva sostanzialmente la regola contenuta nel *Code Napoléon*, limitando ai soli casi di perdita volontaria del possesso l'operare della regola a tutela dell'acquirente in buona fede. Cfr. MENCONI, *op. cit.*, 77.

<sup>(92)</sup> Per un approfondito commento del § 935 si rimanda a WIEGAND, in *Staudinger Kommentar zum BGB*, Sellier-de Gruyter 2011, alle pp. 472 e ss.

la trouve »<sup>(93)</sup>. Esempio di un modello che, invece, esclude la tutela dell'acquirente in buona fede è quello inglese ove, in forza della regola *nemo dat quod non habet*, il proprietario spossessato prevale sull'acquirente in buona fede. La scelta di eliminare ogni tutela per l'acquirente in buona fede risale al *Sale of Goods (Amendment) Act 1994*, che al *Chapter 32* ha abolito<sup>(94)</sup> il *market overt*<sup>(95)</sup>. La regola del *market overt* prevedeva che chi avesse acquistato un bene mobile, in buona fede, in un mercato aperto al pubblico e in condizioni di normalità commerciale<sup>(96)</sup>, poteva far salvo l'acquisto, anche se l'alienante non era *dominus* e anche se il bene era di provenienza furtiva<sup>(97)</sup>. La scelta di eliminare tale regola è stata salutata come la doverosa abolizione di un « *thieves' charter* »<sup>(98)</sup>, più o meno analogo a quello che, nel resto d'Europa, viene considerato il nostro art. 1153 c.c.

Si potrebbe forse obiettare che rendere inapplicabile il 1153 ai beni culturali avrebbe conseguenze negative sul mercato dell'arte rendendo più freddi gli acquirenti, che, di fronte al rischio di vedere rivendicato dal proprietario, potrebbero astenersi dall'acquistare. Una tale preoccupazione non sembra fondata come dimostra l'esempio del Regno Unito, che, pur in assenza di regole a difesa dell'acquirente *a non domino* è, con i Paesi Bassi, uno dei maggiori mercati dell'arte dell'Unione Europea. Ripensare alla portata dell'art. 1153 c.c. sembra invece doveroso, sia per ricondurre la sua applicazione entro i limiti che il legislatore ha inteso attribuirgli, sia per evitare che la norma legittimante la circolazione della cosa rubata da eccezionale divenga generale e valida per tutti i beni mobili, compresi quelli non destinati a circolare.

<sup>(93)</sup> Per un commento sulla norma, pacifica nella sua attuale formulazione già per Pothier (cfr. *Traité des obligations*, II, Letellier, Paris 1805, p. 175, § 375), si rinvia, senza pretese di completezza, a ATIAS, *Droit civil, les biens*, Litec 2005, p. 203 ss. e a TERRÉ-SIMLER, *Droit civil, les biens*, Dalloz 2010, p. 337 ss.

<sup>(94)</sup> Cfr. BRIDGE, *The Sale of goods*, 2<sup>a</sup> ed., Oxford 2009, p. 3.

<sup>(95)</sup> Regola peraltro già enunciata nei *Commentaries on the laws of England* (Vol. II, of the *Rights of things*, Murray, London 1862, p. 459 e ss.) di Blackstone.

<sup>(96)</sup> È appena il caso di notare che, per una vecchia consuetudine, (cfr., *The reports of sir Edward Coke*, III, London 1826, p. 167 e s.) « Every shop in London is a market-overt for such things only, which by the trade of the owner are put there for sale » e che « Every day is a market-day in London except Sunday ».

La regola richiama l'art. 2277 *code civil* che così dispone: « Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ».

Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté ».

<sup>(97)</sup> Cfr. la voce *Market overt* in BROWN, *New law dictionary*, 2<sup>a</sup> ed., London 1880, p. 332.

<sup>(98)</sup> Cfr. la dichiarazione di Lord Renton, promotore dell'iniziativa abrogatrice, citato da SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 480, nt. 12.